



COMUNE DI PREDAZZO

PROVINCIA DI TRENTO

Regolamento comunale per la gestione dell'acquedotto e del servizio dell'acqua potabile

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 4 dd. 12.04.2005

In vigore dal 24.05.2005



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E DEL SERVIZIO DELL'ACQUA POTABILE

INDICE

IN VIGORE DAL 01.01.2006.....	1
TITOLO I – GENERALITÀ.....	4
Art. 1: PREMESSA.....	4
Art. 2: USI DELL'ACQUA.....	4
Art. 3: IMPIANTI PER USO PUBBLICO.....	4
TITOLO II – NORME TECNICHE.....	5
CAPITOLO I - DEFINIZIONE IMPIANTI E COMPETENZE.....	5
Art. 4: RETE DI DISTRIBUZIONE.....	5
Art. 5: ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI.....	5
CAPITOLO II - NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE DI UTENZA.....	6
Art. 6: DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI.....	6
Art. 7: NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI.....	6
Art. 8: DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO.....	7
Art. 9: IMPIANTO INTERNO.....	7
Art. 10: ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI.....	7
Art. 11: PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA.....	8
CAPITOLO III - APPARECCHI DI MISURA.....	9
Art. 12: MISURAZIONE DELL'ACQUA.....	9
Art. 13: PROPRIETÀ DEI CONTATORI.....	9
Art. 14: POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI.....	9
Art. 15: VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI.....	10
Art. 16: RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI.....	10
Art. 17: FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI.....	10
Art. 18: VERIFICA DEI CONTATORI.....	10
Art. 19: POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE.....	11
Art. 20: INSTALLAZIONE DEI CONTATORI.....	12
Art. 21: MANUTENZIONE DEI CONTATORI.....	12
Art. 22: CONTATORI DIVISIONALI.....	12
TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE.....	12
Art. 23: MODALITÀ PER LA FORNITURA.....	12
Art. 24: CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO.....	13
Art. 25: DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA.....	13
Art. 26: ANTICIPO IN CONTO FORNITURA.....	13
Art. 27: TARIFFE.....	13
Art. 28: VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO.....	14
Art. 29: SUBENTRO.....	14
Art. 30: MINIMO GARANTITO.....	14
Art. 31: FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	14
Art. 32: REGOLARITÀ DELLE FORNITURE.....	15
Art. 33: DISDETTA.....	15
Art. 34: CONSUMI ABUSIVI.....	15
Art. 35: DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA.....	15
Art. 36: FORNITURE PARTICOLARI.....	15
Art. 37: BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE.....	16
TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE.....	16
Art. 38: OBBLIGATORIETÀ.....	16
Art. 39: LIMITAZIONI FORNITURA.....	16
Art. 40: SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	16
Art. 41: INFRAZIONI.....	17
Art. 42: APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE.....	17
Art. 43: CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE.....	17
Art. 44: ABROGAZIONI.....	17





TITOLO I – GENERALITÀ

Art. 1: PREMESSA

L'attingimento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano sono effettuati mediante: deflusso libero, misurato a contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa.

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura sono contenute nel presente regolamento.

Art. 2: USI DELL'ACQUA

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per uso civile, ovvero per:

- a. **uso domestico**, diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, orti, animali inservienti direttamente la stessa;
- b. **uso commerciale**, uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi, ecc.;
- c. **uso comunitario**, caserme, ospedali, scuole, case di cura e di riposo, enti pubblici, collegi, ecc.;
- d. **uso industriale**, piccole industrie, [allevamenti, ecc.] e uso potabile degli addetti;
- e. **uso speciale**, impianti antincendio privati, refrigerazione di edifici, fornitura temporanea, uso irriguo, ecc.;
- f. **uso allevamento animali**, si considera destinata a tale uso quella utilizzata entro le strutture zootecniche.

L'acqua potabile viene fornita anche per uso pubblico attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

Art. 3: IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a. **le fontane pubbliche;**
- b. **le bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici ed impianti sportivi comunali;**
- c. **le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.**

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dall'Ente gestore su richiesta e a spese del Comune. Per gli usi di cui alle lettere a) e b), le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l'erogazione di cui alla lettera c) è distribuita senza contatore.

È fatto divieto di:

- prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;
- prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici, impianti sportivi e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.



In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

TITOLO II – NORME TECNICHE

Capitolo I - Definizione impianti e competenze

Art. 4: RETE DI DISTRIBUZIONE

Per “rete principale” si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l’acqua agli impianti di derivazione di utenza.

Per “derivazione di utenza” si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

- impianto esterno, che comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (esclusa) e il contatore (incluso) che di norma è ubicato in apposito pozzetto sul confine della proprietà privata o in locale idoneo all’interno dell’abitazione dell’utente;
- impianto interno, che comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (escluso) e gli apparecchi utilizzatori (compresi).

Nel caso di derivazione di utenza a pettine il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private, predisposto dall’ente gestore o dal Comune in fase di realizzazione della rete di distribuzione principale, in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico. In tal caso dette derivazioni sono considerate impianto interno in quanto l’impianto esterno è tutto racchiuso nel predetto pozzetto.

Art. 5: ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

A) Rete principale.

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutenzionate a cura e spese del Comune o dell’Ente gestore. Gli stessi potranno attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

B) Impianto esterno

Le spese di realizzazione dell’impianto esterno sono così suddivise:

- a totale carico dell’Ente gestore per quanto riguarda il tratto su suolo pubblico, salvo il versamento del contributo di allacciamento, di cui al successivo art. 24 da parte del proprietario, o per esso dell’utente;
- a totale carico del proprietario, o per esso dell’utente, per quanto riguarda il tratto su suolo privato.

L’impianto esterno è eseguito a cura dell’Ente gestore e secondo i criteri stabiliti dal medesimo, sia nella parte su suolo pubblico, sia nella parte su suolo privato, dove l’utente prepara gli scavi, ripristina il terreno, le eventuali pavimentazioni e opere murarie interessate. L’Ente gestore provvede inoltre alla posa della tubazione di allacciamento e delle relative apparecchiature idrauliche necessarie fino al contatore (incluso).

L’Ente gestore ha la facoltà di modificare le varie parti dell’impianto secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto esterno, per quanto riguarda il suolo pubblico, è eseguita dall’Ente gestore con oneri a suo carico, mentre per quanto riguarda i lavori da



eseguirsi su suolo privato è a totale carico dell'utente.

C) Impianto interno

Di norma l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dall'uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, sono interamente a carico del proprietario, o per esso dell'utente.

Nel caso di derivazioni a pettine il tratto su suolo pubblico verrà realizzato, manutenzionato e gestito esclusivamente dall'Ente Gestore con oneri a suo carico, mentre il restante tratto su suolo privato, resta a carico dell'utente medesimo.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

Capitolo II - Norme in materia di derivazione di utenza

Art. 6: DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI

La manutenzione, la riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza realizzate dai proprietari su suolo privato, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono a totale carico e cura dei medesimi. Tali lavori verranno comunque eseguiti con supervisione e controllo da parte dell'Ente gestore.

I proprietari possono peraltro richiedere che i lavori di rifacimento vengano eseguiti dal Comune o dall'Ente Gestore ai sensi dell'art.5.

Art. 7: NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di m 1,00 per parte.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm su percorrenze lungo i muri di sostegno.

I tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.



Gli allacciamenti definiti “provvisori”, in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

Art. 8: DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO

Di norma non è consentito all'utente, né al proprietario o all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua. Se necessario, in casi del genere l'Ente gestore potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.

L'Ente gestore, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare la limitazione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

Art. 9: IMPIANTO INTERNO

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con l'Ente gestore (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 5 del presente regolamento.

L'Ente gestore si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori.

Art. 10: ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

1. Le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in



- vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
3. Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica, convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
 4. Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
 5. È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
 6. È ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
 7. Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
 8. L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. L'Ente gestore si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
 9. È vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
 10. Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione dell'Ente gestore il quale può prescrivere eventuali modifiche.
 11. Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
 12. L'Ente gestore può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, l'Ente gestore ha la facoltà di [sospendere] **limitare** l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
 13. Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che l'Ente gestore stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
 14. Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e l'Ente gestore non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.
 15. L'Ente gestore non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.
 16. L'ente gestore ha facoltà di non dare la fornitura su una nuova concessione edilizia o limitare la fornitura sugli impianti esistenti allorché non vengono rispettate le succitate prescrizioni.

Art. 11: PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali dell'Ente gestore.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

L'Ente gestore, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima



mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.

In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione.

L'Ente gestore, pertanto, garantisce la portata e una pressione minima, misurata al punto di utilizzo pari a 6 Bar e non inferiore a 1,5 Bar rispetto al punto di consegna.

Per il servizio antincendio viene di volta in volta definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta.

Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con l'Ente gestore. Esso valuterà i lavori necessari al potenziamento della pressione.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

L'eventuale alloggiamento di riduttori di pressione a monte dei contatori di utenza dovrà essere concordato con l'Ente gestore.

La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell'utente.

Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

Capitolo III - Apparecchi di misura

Art.12: MISURAZIONE DELL'ACQUA

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore che verrà, di norma, installato per ogni utenza.

L'utente è tenuto al pagamento di una quota fissa annua, determinata dalla Giunta Comunale, per la manutenzione del contatore.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dall'Ente gestore.

L'Ente può richiedere all'utente l'autolettura dei consumi.

Di regola viene garantita una lettura annuale.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, **munito di distintivo o di tessera di riconoscimento.**

L'inosservanza della citata prescrizione comporterà la limitazione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati.

Art. 13: PROPRIETÀ DEI CONTATORI

I contatori sono di proprietà dell'Ente gestore, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda.

E' facoltà dell'Ente gestore cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, l'Ente gestore si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

Il costo di acquisto dei contatori fino alla completa loro installazione presso tutte le utenze viene recuperato mediante l'ammortamento.

Art. 14: POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato a cura dell'Ente gestore al quale compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette



apparecchiature che, di norma, saranno sistemate in pozzetti di derivazione comunali esterni all'edificio al limite della proprietà privata o nei pozzetti di derivazione comunali con collettore a pettine. Solo in casi eccezionali è consentita l'ubicazione del contatore all'interno degli edifici, nel locale contatore di cui all'art. 19.

È fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui l'Ente gestore lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento, oltreché richiedere la spesa della messa in ripristino, l'Ente gestore avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.

Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, l'Ente gestore avrà il diritto di addebitare la relativa spesa.

Art. 15: VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verrà redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo a stampa predisposto dall'Ente gestore nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente dall'Ente gestore per mezzo dei suoi incaricati.

Art. 16: RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi verbali sui moduli predisposti dall'Ente gestore, firmati dall'utente e dagli incaricati dall'Ente gestore medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

Art. 17: FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto all'Ente gestore che, preve opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nell'anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'utente usa l'acqua da meno di un anno.

È fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dall'Ente gestore su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 18: VERIFICA DEI CONTATORI

L'Ente gestore può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un utente ritenga errate le indicazioni del contatore, l'Ente gestore, su richiesta scritta accompagnata da un deposito cauzionale periodicamente stabilito dalla Giunta Comunale, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico dell'Ente gestore, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo



l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23 agosto 1972, n. 854, relativo ai contatori per acqua fredda, l'Ente gestore addebita le spese di verifica salvo conguaglio con il deposito effettuato.

Art. 19: POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE

Pozzetto contatore.

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, dovrà avvenire di norma in idoneo pozzetto ubicato nella proprietà dell'utente a confine della stessa.

I pozzetti, di norma, dovranno essere muniti di botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere muniti d'idoneo scarico.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

I pozzetti dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti.

Le dimensioni minime dei pozzetti per il posizionamento di un unico contatore, fino ad un diametro di 1" ½, devono essere di 1,00 x 0,80 x (h) 1,20. Per diametri superiori o per l'installazione di più contatori le dimensioni del pozzetto sono fissate dall'Ente gestore sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

I terreni in cui insistono pozzetti contenenti contatori di utenza devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito.

Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare all'Ente gestore i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.

I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dall'Ente gestore, sono a carico dell'utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni.

Locale contatore.

Solo in casi eccezionali sarà consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici. In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di 2,20 m, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma accessibile dall'esterno al personale dell'Ente gestore.

Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione all'Ente gestore che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche richieste, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.

L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.



Art. 20: INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

All'ingresso del contatore saranno collocati: un giunto dielettrico, un rubinetto/saracinesca a sfera, una valvola di ritegno.

All'uscita del contatore sarà collocato un rubinetto/saracinesca a sfera.

I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

L'Ente gestore può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dall'Ente gestore.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla limitazione della fornitura, salva ogni altra azione dell'Ente gestore.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con l'Ente gestore è soggetto ad una sanzione, determinata dall'Ente gestore, fino a Euro 516,46, aggiornabile dalla Giunta Comunale oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere all'Ente gestore.

Art. 21: MANUTENZIONE DEI CONTATORI

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nel pozzetto-contatore o nel locale-contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. A richiesta dell'Ente gestore, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

Art. 22: CONTATORI DIVISIONALI

Nel caso di edifici esistenti con più utenze l'Ente gestore, su richiesta degli interessati ed a loro cura e spese, può, a sua discrezione e previa indagine tecnica, installare contatori divisionali - da alloggiarsi in apposito locale - in sostituzione del contatore generale.

TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE

Art. 23: MODALITA' PER LA FORNITURA

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili.

Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, il proprietario deve presentare richiesta su modulo apposito all'Ente gestore affinché si possa provvedere alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento. A tale scopo l'Ente gestore, verificata sul posto la fattibilità e l'entità delle opere, presenterà al richiedente un preventivo di spesa valido 60 gg., salvo diversa specifica indicazione, notificando l'ammontare dell'onere del contributo di allacciamento di cui al successivo articolo, il cui importo dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori.

L'Ente gestore indicherà in linea di massima e in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del contributo di allacciamento, la data di inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua.



Le date restano, in ogni caso, subordinate alle autorizzazioni delle autorità competenti ed alla concessione degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari.

In mancanza di dette autorizzazioni, l'Ente gestore avrà il diritto di non eseguire la fornitura restituendo il contributo eventualmente già versato. L'Ente gestore potrà utilizzare per tali lavori ditte di propria fiducia.

Art. 24: CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

Il contributo a fondo perduto, a carico dell'utente concernente la spesa per la realizzazione dell'allacciamento, è periodicamente determinato dall'Ente gestore, per singola utenza e/o uso oltre all'impiego e la posa in opera di 20 ml di tubazioni.

Di norma, la misurazione delle tubazioni impiegate per l'allacciamento è effettuata partendo dal punto di allacciamento alla tubazione della rete principale fino al confine con la proprietà privata.

Nel caso di allacciamento con collettore a pettine, detta misurazione è effettuata partendo dal contatore (escluso) fino al confine con la proprietà privata.

Il contributo di allacciamento relativo ad utenze diverse da quelle domestiche sarà calcolato con riferimento, ove possibile, al listino dei prezzi della Provincia Autonoma di Trento in vigore all'atto della richiesta, computando materiali, manodopera e spese generali a preventivo.

Art. 25: DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito, salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 33.

Art. 26: ANTICIPO IN CONTO FORNITURA

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura, l'utente deve versare, a garanzia degli impegni assunti e in considerazione che il pagamento avviene in via posticipata, un anticipo come di seguito stabilito, fatti salvi gli aggiornamenti periodici stabiliti dagli organi competenti:

- uso domestico	Euro 46.50
- uso antincendio	Euro 46.50
- uso allevamento animali	Euro 46.50
- uso commerciale	Euro 62.00
- uso industriale	Euro 62.00
- usi speciali o temporanei	Euro 62.00

L'Ente gestore potrà incamerare tali anticipi fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per l'azione giudiziaria. L'anticipo verrà restituito all'utente alla cessazione del contratto dopo che l'utente stesso avrà pagato ogni debito con l'Ente gestore.

Art. 27: TARIFFE

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio.

Le tariffe, determinate dall'organo comunale competente nelle forme di legge, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile. Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.

Con deliberazione n. 110 dd. 15.01.1999 la Giunta provinciale, d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, ha approvato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto. Principio fondamentale di tale modello è il crescere della tariffa al crescere dei consumi. Per ciascuna



categoria d'uso deve essere individuato un consumo-base assoggettato alla cosiddetta "tariffa base unificata", che è uguale per tutte le categorie, civili e non.

Allo scopo di agevolare l'uso domestico, può essere introdotta una tariffa agevolata, fissando uno scaglione di consumo da 0 mc a un quantitativo di consumo corrispondente al "livello medio dei consumi domestici essenziali", - inteso come prima fascia di consumo relativa alle necessità domestiche fondamentali - che deve essere inferiore o uguale al consumo base.

Nell'ambito dell'uso civile può essere individuato da un minimo di uno a un massimo di tre scaglioni di consumo oltre il consumo-base, ai quali applicare tariffe crescenti.

Per gli usi diversi da quello domestico non è possibile applicare una tariffa agevolata. Per tali usi è possibile prevedere da un minimo di uno a un massimo di tre scaglioni di consumo oltre il consumo-base, ai quali applicare tariffe diverse crescenti.

Fatta salva la facoltà di prevedere una tariffa agevolata per il livello medio di consumi domestici essenziali, sono inammissibili tariffe di favore o gratuite, salvo che per le fontane pubbliche.

Art. 28: VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti sarà inteso che il Comune ne avrà data comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera.

Art. 29: SUBENTRO

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione all'Ente gestore per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

Art. 30: MINIMO GARANTITO

Al fine di ripartire equamente i costi fissi di gestione tra i diversi utenti, è fissato un quantitativo minimo pari a **90 mc** ad uso domestico che verrà fatturato all'utenza anche se non effettivamente consumato.

Nel caso di derivazioni condominiali il minimo garantito è moltiplicato per il numero delle unità abitative fornite.

Art. 31: FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, l'Ente gestore ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso ufficiale di sconto del momento, incrementato di 3,5 punti percentuali. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto all'Ente gestore di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento, di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.



Art. 32: REGOLARITA' DELLE FORNITURE

L'Ente gestore non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso l'Ente gestore, qualora possibile, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a situazioni di emergenza, l'Ente gestore ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

Art. 33: DISDETTA

L'utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente gestore, inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio dell'Ente gestore.

Art. 34: CONSUMI ABUSIVI

È vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dall'Ente gestore.

È vietato all'utente cedere a terzi l'acqua fornita dall'Ente gestore, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

Art. 35: DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà dell'Ente gestore rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'Ente gestore valutare.

Art. 36: FORNITURE PARTICOLARI

L'Ente gestore può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali, ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata all'Ente gestore dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

È comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.



Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Ente gestore.

All'atto della firma del contratto di fornitura il richiedente deve versare all'Ente gestore, qualora non sia già stato fatto, il contributo a fondo perduto di cui all'art. 24 del presente regolamento, aumentato delle spese fisse per la stipulazione del contratto e della somma a titolo di anticipo sui consumi.

Art. 37: BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare all'Ente gestore copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso l'Ente gestore. In caso di inadempimento l'Ente gestore ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dall'Ente gestore uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione all'Ente gestore entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 38: OBBLIGATORIETÀ

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 39: LIMITAZIONI FORNITURA

L'Ente gestore avrà la facoltà di ridurre la fornitura dell'acqua, riducendo notevolmente la normale portata del flusso idrico, in modo tale da garantire solamente il soddisfacimento di esigenze di base al fine di escludere l'insorgere di situazione di rischio per la salute e l'igiene, salva ogni azione giudiziaria competente, nei casi di infrazioni od opzioni da parte dell'utente stabiliti negli art. 8-9-10-12-31.

Art. 40: SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente Regolamento sono punite, con una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



Art. 41: INFRAZIONI

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono rilevate dal personale del Comune.

Art. 42: APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 43: CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e il generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di TRENTO

Art. 44: ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.